

Divisione Infrastruttura
il Direttore

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. N° 02

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1bis, del Regolamento Circolazione Treni, in base al quale per imprescindibili necessità di sperimentazione, è consentito deliberare, da parte dell'organo competente, norme di esercizio provvisorie anche in deroga alle regolamentazioni vigenti;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A., DI/TC./A/1007/P/01/000048 del 23.01.2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione, in via sperimentale, della disposizione "Treni straordinari resi ordinari periodici e variazioni di periodicità".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

DELIBERA

Art. 1

Le norme contenute nella presente disposizione vengono adottate, in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis del Regolamento per la Circolazione dei Treni.

Art. 2

In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 14 del Regolamento per la Circolazione dei Treni, si dispone quanto segue:

I treni si classificano in: ordinari, straordinari e supplementari.

a) Sono *ordinari* i treni indicati come tali nell'orario di servizio.

I treni ordinari dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario sono denominati *periodici*.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Tel. FS 23838 - Tel. 06 8542111
Fax FS 23843 - Fax 06 44241389

Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 36.595.863.427.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI 4 PAGINE

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Settore Infrastruttura

4 (quattro) pagine

b) Sono *straordinari* quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte.
Sono pure *straordinari* quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad *orario libero*).

c) I treni *supplementari* sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza: tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

Art. 3

In deroga al disposto dell'articolo 10, comma 1 del Regolamento per la Circolazione dei Treni, si dispone quanto segue:

1. L'orario dei treni ordinari periodici può prevederne la circolazione:
 - a) tutti i giorni per determinati periodi compresi nella validità dell'orario;
 - b) per uno od alcuni giorni della settimana per l'intera validità dell'orario o parte di essa.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici (Art. 2 comma 14) può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 4

In deroga al disposto dell'articolo 11, comma 22 del Regolamento per la Circolazione dei Treni, si dispone quanto segue:

22. Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 5

In deroga al disposto dell'allegato III, parte A del Regolamento per la Circolazione dei Treni, si dispone che il quadro I del modulo M 55 è così denominato:

I) Treni *straordinari* resi *ordinari* periodici.

Art. 6

In deroga al disposto dell'allegato 1, punto 11 dell'Istruzione per il Servizio dei Deviatori, si dispone quanto segue:

I treni sono contrassegnati con numeri e si distinguono in pari e dispari, in relazione al numero che portano.

I treni si classificano in ordinari, straordinari e supplementari.

a) Sono *ordinari* i treni indicati come tali nell'orario di servizio.

I treni ordinari, dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario, sono denominati periodici.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

b) Sono *straordinari* quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte.

Sono pure *straordinari* quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad *orario libero*), nonché i treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall'orario.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

c) I treni *supplementari* sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza: tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, seguiti dalla parola bis o ter, ecc., se trattasi di supplementari a seguito, o dalla parola ante, se trattasi di supplementari in precedenza.

Art. 7

In deroga al disposto dell'articolo 1, commi 14 e 15 dell'Istruzione per la Protezione dei Cantieri, si dispone quanto segue:

14. Sono "ordinari" i treni indicati come tali nell'orario di servizio.

I treni ordinari, dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario, sono denominati "periodici".

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

L'orario dei treni ordinari periodici può prevederne la circolazione:

- a) tutti i giorni per determinati periodi compresi nella validità dell'orario;
- b) per uno od alcuni giorni della settimana per l'intera durata dell'orario o per parte di essa.

15. Sono "straordinari" quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'Orario Generale di Servizio oppure diramato a parte.

Inoltre devono essere considerati straordinari anche i treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall'Orario di Servizio.

Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e d'arrivo delle singole località di servizio, "treni ad orario libero" (O.L.).

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 8

In deroga al disposto dell'articolo 14, comma 15 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive, si dispone quanto segue:

I treni si classificano in: ordinari, straordinari e supplementari;

a) sono «ordinari» i treni indicati come tali nell'Orario di Servizio. I treni ordinari dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario sono denominati «periodici»;

b) sono «straordinari» quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'Orario di Servizio oppure diramato a parte.

Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad «orario libero»);

c) i treni «supplementari» sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

Art. 9

In deroga al disposto dell'articolo 28, comma 1 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive, si dispone quanto segue:

1. L'orario dei treni ordinari periodici può prevederne la circolazione:
 - a) tutti i giorni per determinati periodi compresi nella validità dell'orario;
 - b) per uno od alcuni giorni della settimana per l'intera validità dell'orario o parte di essa.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

La modifica della periodicità deve essere notificata ai treni interessati, con apposita prescrizione, fino alla ristampa del documento orario in vigore o delle pagine interessate dello stesso.

Art. 10

In deroga al disposto dell'articolo 29, comma 1 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive, si dispone quanto segue:

I treni straordinari possono essere messi in circolazione dalle stazioni per ordine superiore oppure d'iniziativa per sopraggiunte necessità.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 11

La presente disposizione entra in vigore il 1 marzo 2001.

31 GEN. 2001

31 GEN. 2001

Mauro MORETTI



Divisione Infrastruttura

Direzione Tecnica
il Responsabile

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie
Via Caraci, 36

00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(vedi elenco annesso in pagina 2)

Loro Sedi

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Movimento e Trasporti
Reggimento Genio Ferroviari
V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
DIREZIONE SICUREZZA DI SISTEMA
DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE
DIVISIONE INFRASTRUTTURA

(vedi elenco annesso in pagina 3)

Roma

Roma

Loro Sedi

Oggetto: Treni straordinari resi ordinari periodici e variazione di periodicità.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 – Artt. 7 e 11 viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale.

In conformità a quanto sopra, si trasmette la "Disposizione n. 02/2001" riguardante quanto indicato in oggetto.

Si pregano le strutture in indirizzo di voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia



(elenco delle imprese ferroviarie in indirizzo)

TRENITALIA S.p.A.		
Sig. Amministratore Delegato		<u>Roma</u>
Direzione Sicurezza di Sistema		<u>Roma</u>
Divisione Passeggeri		<u>Roma</u>
Divisione Trasporto Regionale		<u>Milano</u>
Divisione Cargo		<u>Roma</u>
Unità Tecnologie Materiale Rotabile		<u>Firenze</u>
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.		
P.le Cadorna, 14	20123	<u>Milano</u>
Del Fungo Giera		
Via Borra, 35	57123	<u>Livorno</u>
Rail Traction Company S.p.A.		
P.zza Winckelmann, 12	00162	<u>Roma</u>
Rail Italy		
Corso Vittorio Emanuele II, 200	10139	<u>Torino</u>
Metronapoli S.p.A.		
Piazzale Tecchio, 27	89100	<u>Napoli</u>
Metroferro S.p.A.		
Via Volturmo, 65	00185	<u>Roma</u>
Consorzio "Azienda Consorziale Trasporti"		
V.le Trento e Trieste, 11	42100	<u>Reggio E.</u>
Azienda Trasporti Consorziali Bologna		
Via Saliceto, 3	40128	<u>Bologna</u>
Azienda Trasporti Consorziali Modena		
Strada S. Anna, 210	41100	<u>Modena</u>
G.C.G. della Ferrovia Alifana e Benevento Cancellò		
Via Don Bosco (ex scalo merci)	89137	<u>Napoli</u>
G.C.G. delle Ferrovie del Sud Est		
Via Amendola, 106/D	70126	<u>Bari</u>
G.C.G. Ferrovia Bologna Portomaggiore		
Via S. Donato, 25	40127	<u>Bologna</u>
G.C.G. Ferrovia Centrale Umbra		
Largo Cacciatori delle Alpi, 8	06121	<u>Perugia</u>
G.C.G. Ferrovia Circumetnea		
Via Caronda, 352/A	95128	<u>Catania</u>
G.C.G. Ferrovia Adriatico Sangritana	66134	<u>Lanciano (CH)</u>
Via Dalmazia, 9		
G.C.G. Ferrovie Appulo Lucane		
Corso Italia, 6	70123	<u>Bari</u>
G.C.G. Ferrovie della Sardegna – Direzione Centrale		
Via P. Cugia, 1	09129	<u>Cagliari</u>
G.C.G. Ferrovie Padane		
Via Foro Boario, 27	44100	<u>Ferrara</u>
G.C.G. Ferrovie Venete		
P.zza Zanellato, 5	35131	<u>Padova</u>
G.C.G. Ferrovia Suzzara - Ferrara		
C.so Piave, 60	44100	<u>Ferrara</u>
La Ferroviaria Italiana S.p.A.		
Via G. Monaco, 37	52100	<u>Arezzo</u>
S.A.T.T.I.		
Corso Turati, 19/6	10128	<u>Torino</u>
Società Ferroviaria del Gargano S.r.l.		
Strada Comunale, 82		
S. Ricciardi Km 0+450	71016	<u>S. Severo (FG)</u>
Ferrovie Venete (Udine – Cividale)		
Via Peschiera, 30	33100	<u>Udine</u>

Ferrovie Venete (Parma – Suzzara)
Borgo Zaccagni, 5

43100 Parma

(elenco delle Strutture FS della Divisione Infrastruttura in indirizzo)

Sicurezza di Sistema	<u>Roma</u>
Strategia, Qualità e Sistemi	<u>Roma</u>
Direzione Sanità	<u>Roma</u>
Personale e Organizzazione	<u>Roma</u>
Direzione Commerciale	<u>Roma</u>
Direzione Movimento	<u>Roma</u>
Direzione Manutenzione	<u>Roma</u>
Direzione Investimenti	<u>Roma</u>
Zone Territoriali	<u>Tutte</u>
Direzioni Compartimentali Movimento	<u>Tutte</u>
Direzioni Compartimentali Infrastruttura	<u>Tutte</u>